

---

# **Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)**

## **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup> sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici è modificata come segue:

### *Titolo*

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti  
(LSPro)

### *Ingresso*

visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118<sup>3</sup> della Costituzione federale<sup>4</sup>,

### *Sostituzione di espressioni*

In tutta la legge l'espressione «installazioni e apparecchi tecnici» è sostituita con il termine «prodotti».

In tutta la legge l'espressione «messa in circolazione» è sostituita con l'espressione «immissione sul mercato».

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 819.1

<sup>3</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 31<sup>bis</sup> capoversi 1 e 2, 31<sup>sexies</sup> capoverso 1, 34<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera a e 69<sup>bis</sup> della Costituzione federale del 29 maggio 1874 [CS 1 3].

<sup>4</sup> RS 101

---

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Capo I: Scopo, campo d'applicazione e definizioni**

*Art. 1* Scopo e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge mira a garantire la sicurezza dei prodotti e ad agevolare il libero scambio internazionale delle merci.

<sup>2</sup> È applicabile all'offerta di prodotti e alla loro immissione sul mercato, a titolo commerciale o professionale, segnatamente da parte di produttori, importatori, distributori e prestatori di servizi.

<sup>3</sup> Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altri atti normativi del diritto federale non prevedano discipline derogatorie.

<sup>4</sup> Non è applicabile all'offerta di prodotti usati e alla loro immissione sul mercato se questi:

- a. sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure
- b. prima del loro impiego devono essere riparati o rimessi a nuovo, sempre che chi li immette sul mercato ne informi chiaramente la persona a cui li consegna.

*Art. 2* Definizioni

<sup>1</sup> È considerato prodotto ai sensi della presente legge qualsiasi cosa mobile pronta ad essere adoperata, anche se è incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

<sup>2</sup> I prodotti sono considerati pronti ad essere adoperati anche se consegnati al destinatario sotto forma di pezzi staccati da inserire o da comporre.

<sup>3</sup> È considerata immissione sul mercato ai sensi della presente legge la consegna a titolo gratuito o oneroso di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, rimesso a nuovo o profondamente modificato.

<sup>4</sup> Sono equiparati all'immissione sul mercato:

- a. l'uso proprio di un prodotto in un'azienda industriale o commerciale;
- b. l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio;
- c. la messa a disposizione di un prodotto a terzi.

---

*Titolo prima dell'art. 3*

## **Cap II. Condizioni per l'immissione sul mercato**

### *Art. 3*           Principi

<sup>1</sup> I prodotti possono essere immessi sul mercato se nell'impiego conforme alla loro destinazione o in caso di uso scorretto ragionevolmente prevedibile non mettono in pericolo la sicurezza e la salute di chi li usa e di terzi. Devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute di cui all'articolo 4 oppure, mancando tali requisiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

<sup>2</sup> Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre tenere conto:

- a. la durata prevedibile di utilizzazione di un prodotto;
- b. dell'effetto del prodotto su altri prodotti e viceversa, sempre che il suo impiego con altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
- c. del fatto che il prodotto sarà verosimilmente impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (ad es. bambini o anziani).

<sup>3</sup> Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere segnalato adeguatamente mediante:

- a. la sua caratterizzazione e presentazione;
- b. l'imballaggio e le istruzioni per il montaggio, l'installazione e la manutenzione;
- c. avvertenze, istruzioni per l'uso e indicazioni relative al suo sgombero.

<sup>4</sup> Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato è stato successivamente immesso sul mercato.

### *Art. 4b*           Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute

<sup>1</sup> Chiunque immette sul mercato un prodotto deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>5</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG).

<sup>2</sup> Si presume che il prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 4a soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

<sup>3</sup> Chi immette sul mercato un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 4a deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

<sup>5</sup>    RS 946.51

---

<sup>4</sup> Se non è stato precisato nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

*Titolo prima dell'art. 5a*

## **Capo IIa (nuovo). Obblighi consecutivi all'immissione sul mercato**

*Art. 5a*

<sup>1</sup> Il fabbricante o importatore che ha immesso sul mercato un prodotto deve, per la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto ma al massimo per dieci anni, adottare misure adeguate al fine di:

- a. individuare i pericoli che potrebbero essere connessi con tale prodotto, tenendo conto di un eventuale uso scorretto;
- b. poter prevenire eventuali pericoli.

<sup>2</sup> Deve esaminare con la debita cura i reclami relativi alla sicurezza del prodotto e, se necessario, effettuare campionature.

<sup>3</sup> Qualora il fabbricante o un altro responsabile dell'immissione sul mercato constati che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute dell'utente o di terzi, comunica senza indugio all'organo esecutivo competente:

- a. tutte le indicazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto;
- b. una descrizione completa del pericolo che può essere connesso a tale prodotto;
- c. tutte le informazioni disponibili che possono contribuire alla tracciabilità del prodotto;
- d. le misure adottate per prevenire il pericolo, come ad esempio avvertimenti, blocco delle vendite, il ritiro dal mercato o il richiamo del prodotto.

*Titolo prima dell'art. 6*

## **Capo III.: Autorità, esecuzione e finanziamento**

*Art. 7* Emolumenti e finanziamento dell'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell'esecuzione.

<sup>2</sup> Per il controllo dei prodotti, gli organi esecutivi possono riscuotere emolumenti. L'ufficio federale competente emana la relativa ordinanza.

---

*Art. 9*

*Abrogato*

*Art. 11* Misure amministrative

<sup>1</sup> Se dal controllo o dall'esame risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o allo stato della scienza e della tecnica, l'organo esecutivo dispone le misure adeguate.

<sup>2</sup> Se necessario a tutela della sicurezza o della salute, l'organo esecutivo può proibire la continuazione dell'immissione sul mercato, disporre il richiamo, il sequestro o la confisca.

<sup>3</sup> È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulle procedura amministrativa.

<sup>4</sup> Gli organi esecutivi possono avvertire il pubblico del pericolo di taluni prodotti qualora chi li immette sul mercato non adotti, o non abbia adottato per tempo, misure efficaci. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

*Art. 12a (nuovo)* Protezione dei dati e assistenza amministrativa

<sup>1</sup> Gli organi di controllo sono autorizzati a trattare i dati personali, inclusi quelli relativi a perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali; a tal fine sono applicabili le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali secondo l'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>7</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Gli organi di controllo possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario ai fini di un'esecuzione uniforme della legge, scambiarseli a vicenda.

<sup>3</sup> La concessione dell'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 LOTC<sup>8</sup>.

*Titolo prima dell'art. 13*

## **Capo IV. Disposizioni penali**

*Art. 13* Delitti

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente immette sul mercato un prodotto che nell'impiego conforme alla sua destinazione o in caso di uso scorretto ragionevolmente

<sup>6</sup> RS 172.021

<sup>7</sup> RS 235.1

<sup>8</sup> RS 946.51

---

prevedibile mette in pericolo la sicurezza e la salute di chi lo usa o di terzi, è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per mestiere o per fine di lucro, la pena è la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 200 000 franchi.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa.

<sup>4</sup> Per il rimanente sono applicabili gli articoli 23–28 LOTC<sup>9</sup>.

#### *Art. 13a*      **Contravvenzioni**

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. pubblicizza un prodotto che non soddisfa le condizioni della presente legge;
- b. immette sul mercato un prodotto senza adempiere i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 3;
- c. usa illecitamente un contrassegno;
- d. nega agli organi esecutivi o ai loro mandatari l'ispezione o l'esame di un prodotto o ne ostacola il controllo;
- e. viola l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 2 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5a capoverso 3.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

<sup>3</sup> Sono applicabili il Codice penale<sup>10</sup> e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>11</sup> sul diritto penale amministrativo.

## II

### **Disposizioni transitorie della modifica del ... 2007**

<sup>1</sup> I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore possono essere immessi sul mercato sino al 31 dicembre 2009.

<sup>2</sup> Entro il 31 dicembre 2009 ogni produttore o importatore deve creare i presupposti necessari per l'attuazione dell'articolo 5a capoverso 1.

## III

<sup>9</sup> RS 946.51

<sup>10</sup> RS 311.0

<sup>11</sup> RS 313.0

---

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

.....

.....

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 18 giugno 1993<sup>12</sup> sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP)**

*Art. 3 cpv. 2*

*Abrogato*

### **2. Legge federale del 19 dicembre 1958<sup>13</sup> sulla circolazione stradale**

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Salvo disposizione contraria della presente legge, per la messa in commercio di veicoli a motore e velocipedi e di loro componenti è applicabile la legge federale del ...<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> RS 221.112.944

<sup>13</sup> RS 741.01

<sup>14</sup> RU .....